



NOTAIO
RITA MERONE

REPERTORIO N. 62.299

RACCOLTA N. 31.038

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI
SOCI DI ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila diciannove il giorno otto del mese di giugno alle ore 11,35
(undici e trentacinque).

08/06/2019

In Bologna, Via Scipione dal Ferro n. 16.

Innanzi a me dott. RITA MERONE, Notaio residente in Bologna, con studio in Via del Monte n.8, iscritto nel Collegio Notarile di Bologna

E' PRESENTE:

Il signor:

- VAGGI MASSIMO, nato a Domodossola (VB) il 31 marzo 1957, domiciliato per la carica in Grugliasco (TO), Via Tiziano Lanza n. 31.

Il medesimo, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, agendo nella qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'associazione di volontariato riconosciuta **"Nuovi Orizzonti per Vivere l'Adozione" in sigla "NOVA"**, con sede in Grugliasco (TO), Via Tiziano Lanza n. 31 codice fiscale 97512040011, ente morale di nazionalità italiana, senza scopo di lucro di diritto privato eretto con Decreto Ministeriale in data 17 luglio 1996 (G.U. 177 del 30 luglio 1996), iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Torino al n. 244 e iscritta al Registro del Volontariato della Regione Piemonte in data 17 dicembre 1997 e come tale Onlus di diritto, mi dichiara che in questo giorno luogo ed ora è riunita, in seconda convocazione essendo andata deserta la prima, l'Assemblea Straordinaria dei Soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Approvazione delle modifiche statutarie finalizzate essenzialmente alle previsioni della riforma del terzo settore (decreto legislativo 3 luglio 2017, numero 117, e successive integrazioni).

Pertanto il comparente mi richiede di redigere il verbale dell'Assemblea in sede straordinaria, ai sensi dell'art. 13 dello statuto associativo, facendone risultare le deliberazioni che saranno adottate.

Aderendo alla richiesta io Notaio dò atto di quanto segue:

- ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Associativo, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo, il Comparente assume la Presidenza dell'Assemblea e pertanto constata e dichiara:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi del combinato disposto degli artt. 12 e 13 dello Statuto Associativo, mediante avviso inviato in data 10 maggio 2019;

- che sono presenti e rappresentati n. 98 (novantotto)

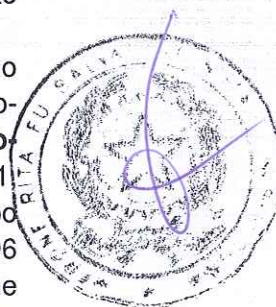
soci su n. 151 (centocinquantuno)

soci come risulta dall'elenco allegato al presente atto con la lettera "A" previa lettura e previa sottoscrizione del comparente e di me Notaio;

le deleghe, previo controllo della loro regolarità da parte del Presidente, sono acquisite agli atti sociali;

- che per il Comitato Direttivo sono presenti il signor Massimo Vaggi, quale Presidente, Gianfranco Presutti, quale Vice-Presidente e Carmelo Crea, Fabrizio Cella, Anna Pittaro, Claudio Caramini, Vito Patrono e Maria Lodovica

REGISTRATO A BOLOGNA
AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI
BOLOGNA 2
Il 13/06/2019
AL N. 12801
SERIE 1T
ESATTI € esente



Fiammetta Magugliani, quali Consiglieri.

Il Signor VAGGI MASSIMO mi dichiara di aver accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti, e che l'assemblea straordinaria, regolarmente convocata, è regolarmente costituita, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Associativo, e può validamente deliberare, ai sensi dell'art. 13 del medesimo Statuto sull'argomento posto all'ordine del giorno.

Iniziando la sua esposizione, il Presidente illustra agli intervenuti le proposte modifiche allo statuto sociale, finalizzate essenzialmente all'adeguamento alle previsioni della riforma del terzo settore (decreto legislativo 3 luglio 2017, numero 117, e successive integrazioni), con conseguente adozione di un nuovo statuto associativo, nel testo approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente del 13 aprile 2019, allegato all'Avviso di Convocazione, e contenente anche le ulteriori modifiche richieste da organi pubblici, in particolare la Regione Piemonte e la Prefettura di Torino.

In particolare le modifiche sostanziali allo statuto riguarderanno:

- la denominazione che verrà variata in "Nuovi Orizzonti per Vivere l'Adozione, **Organizzazione di Volontariato**", in sigla "NOVA OdV", così come previsto dall'art. 32, n. 3 del decreto legislativo 3 luglio 2017, numero 117, Codice del Terzo Settore;
- la previsione, in caso di trasferimento della sede legale, dell'obbligo di comunicare tale evento entro 30 (trenta) giorni agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta;
- la precisazione che le attività svolte rientrano nell'ambito di quelle di interesse generale di cui alle lettere i, n, u, v, w, x dell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore;
- i diritti e obblighi degli associati, al fine di prevedere anche il diritto degli associati di esaminare i libri sociali ai sensi dell' art. 15, 3 comma del Codice del Terzo Settore;
- la disciplina in materia di devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento, secondo quanto previsto dall'art. 9 D. Lgs. n. 117/2017;
- la nomina del Collegio dei Probiviri.

Pertanto, il Componente illustra all'assemblea la nuova stesura dello statuto, ponendola a confronto con quella dello statuto vigente.

Dopo breve discussione e qualche chiarimento l'Assemblea all'unanimità, e quindi con il voto favorevole di tutti i soci presenti e rappresentati, come il Presidente accerta e dichiara, nessuno astenuto,

DELIBERA

- 1) - di adottare il seguente nuovo testo dello statuto associativo per adeguamento alle norme del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore)

"STATUTO

Nuovi Orizzonti per Vivere l'Adozione Organizzazione di Volontariato - "NOVA OdV"

ART. 1 Denominazione - principi fondamentali - durata

E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., l'Associazione, Ente del Terzo Settore, denominata "Nuovi Orizzonti per Vivere l'Adozione, Organizzazione di Volontariato", in sigla "NOVA OdV". L'Associazione, che opera con il prevalente apporto dei volontari, è apartitica e aconfessionale. NOVA OdV è Ente del Terzo Settore e non persegue scopi di lucro, ai sensi delle disposizione di legge che discipli-

nano tali organizzazioni.

La durata dell'Associazione è stabilita sino al 31 Dicembre 2050 e lo scioglimento eventuale sarà deliberato dall'Assemblea straordinaria

ART. 2 Sede Nazionale e Sedi Decentrate

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Grugliasco (TO). Il trasferimento della sede legale, deliberata dal consiglio direttivo, non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

Parimenti, con delibera del Consiglio Direttivo potranno essere istituite o sopresse sedi operative e sedi di rappresentanza in Italia ed all'estero.

ART. 3 Finalità

L'Associazione si ispira ai principi della solidarietà umana ed in questo ambito riconosce come priorità la tutela del bambino e la realizzazione dei suoi diritti, necessità ed interessi, nel pieno rispetto della dichiarazione dell'ONU a favore dei diritti di tutela del bambino.

Sulla base di tali principi e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione riconoscendo la sussidiarietà dell'adozione, si prefigge i seguenti scopi e svolge le seguenti attività, nell'ambito di quelle di interesse generale di cui alle lettere i, n, u, v, w, x dell'articolo 5 decreto legislativo 117/2017:

1. promuovere e favorire ogni azione che tenda a dare una famiglia a bambini che ne siano privi od in stato di abbandono giuridicamente dichiarato, indipendentemente dalle loro condizioni etniche, sociali e religiose, promuovendo la conoscenza e la diffusione dell'istituto dell'adozione ed in particolare di quella internazionale, nella consapevolezza che la famiglia è elemento fondamentale del tessuto sociale;

2. operare in ogni Paese per prevenire il fenomeno dell'abbandono attraverso:

- a. la promozione e la cura di attività di sostegno a distanza per i bambini che con tale aiuto possono rimanere e crescere nella loro famiglia o per i quali non sussistano le condizioni giuridiche per l'adozione;

- b. la predisposizione e la gestione, nell'ambito e con le caratteristiche previste nella normativa in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, di progetti, programmi a breve e medio termine ed iniziative a favore dell'infanzia in difficoltà in quei Paesi;

- c. studi e ricerche ed altre iniziative, anche formative, idonee a sensibilizzare l'opinione pubblica, gli operatori sociali, i mezzi di comunicazione di massa ed i centri culturali, anche tramite la pubblicazione periodica di un giornale.

3. attuare servizi, con l'apporto di personale qualificato, basandosi sui principi del volontariato previsto dalle leggi vigenti, per sostenere e assistere un percorso giuridicamente e moralmente corretto verso l'adozione internazionale per le famiglie che lo desiderano, mediante:

- a. il supporto e l'assistenza alla famiglia nello svolgimento delle pratiche inerenti all'adozione di minori stranieri, rapportandosi e collaborando con gli Enti Organizzazioni e Servizi operanti nel Paese di provenienza del minore ed in Italia, prevedendo a questo fine anche l'attivazione di Convenzioni con gli stessi;

- b. assistenza alla famiglia in tutto il percorso adottivo prima, durante e dopo l'adozione;



- c. l'organizzazione di appositi cicli di formazione finalizzati a fornire alle coppie adottanti, o che già hanno adottato, gli elementi necessari all'accoglienza del bambino nella nuova famiglia e per il suo successivo ed armonico inserimento nel tessuto sociale;
- d. la sensibilizzazione alla conoscenza, da parte della coppia, del Paese di origine dei bambini in una visione di rispettosa consapevolezza della realtà socio-culturale del paese stesso;
- e. il sostegno ad ogni iniziativa volta a verificare che le adozioni, e quelle internazionali in particolare, avvengano sempre nell'assoluto rispetto delle legislazioni vigenti e dei più rigorosi principi etici;
- f. l'eventuale adesione ad altre Associazioni, Fondazioni ed Enti qualora ciò si renda necessario od utile per lo svolgimento delle attività dell'Associazione. Tali adesioni non dovranno comunque contrastare con il presente Statuto.

ART. 4 Soci

Ai sensi dell'art. 32 d.lgs 117/2017 il numero di soci è illimitato. Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche la cui domanda di ammissione sia stata accettata dal Consiglio Direttivo, e che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione, nel pieno rispetto del Codice Etico.

Possono far parte dell'Associazione, con la qualifica di soci onorari, le persone fisiche che l'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, riterrà opportuno ammettere in virtù di particolari benemeritenze.

I soci hanno diritto di frequentare i locali sociali, di utilizzare i materiali di studio e di documentazione in possesso dell'Associazione, di esaminare i libri sociali previa richiesta scritta indirizzata al consiglio direttivo, che risponderà entro 30 giorni, nonché di partecipare all'Assemblea con diritto di voto e ad accedere alle cariche associative.

L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato fatto salvo il diritto di recesso.

ART. 5 Ammissione dei soci

Possono diventare soci della associazione tutti coloro che ne fanno richiesta scritta al Consiglio Direttivo. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta.

La richiesta di iscrizione, corredata dall'impegno di rispettare e accettare il contenuto del presente Statuto, degli eventuali regolamenti, del Codice Etico dell'associazione e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'ODV, nonché dal versamento della quota associativa annuale, deve essere approvata dal Consiglio Direttivo che comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei Soci. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci, che deve essere proposto entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. Sul ricorso si pronuncia l'Assemblea dei soci entro 90 giorni dalla sua proposizione. In caso di mancata pronuncia il ricorso si intende accolto.

ART. 6 Esclusione dei soci

La qualità di socio si perde per dimissioni (recesso), per mancato versamento della quota associativa (morosità) trascorsi 60 giorni dall'eventuale sollecito scritto o con apposita delibera dell'Assemblea a causa di comportamento contrastante con gli scopi dell'ODV (indegnità).

Le dimissioni da socio devono essere comunicate in forma scritta al Consiglio Direttivo, che provvede alla cancellazione del nominativo del socio dal libro dei soci.

L'indegnità, causa di esclusione da socio, sarà dichiarata qualora il socio si comporti in modo non conforme ai principi dettati dal presente Statuto, dal Codice Etico o comunque derivanti da delibera dell'Assemblea dei soci o del Consiglio Direttivo.

L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo contesta per iscritto al socio gli addebiti. Se entro 30 (trenta) giorni il socio avanza delle contestazioni sulla sua esclusione il caso verrà discusso e risolto alla prima Assemblea dei Soci utile consentendo al socio il diritto di difesa; e' salvo il ricorso all'Autorità Giudiziaria previsto dall'art. 24 - terzo comma C.C.

Il socio receduto o escluso decade automaticamente da qualsiasi carica o funzione sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente a un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.

ART. 7 Attività volontaria e gratuita dei soci

Nello svolgimento delle attività necessarie al perseguimento dei propri scopi l'Associazione si avvale in modo prevalente e determinante dell'attività personale, gratuita e spontanea dei propri soci, perseguendo esclusivamente fini di solidarietà.

Ogni carica associativa è ricoperta a titolo gratuito.

L'attività dei soci non può essere retribuita in alcun modo; nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Ai soci possono essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 8 Patrimonio sociale

L'Associazione non persegue scopi di lucro.

Il patrimonio è costituito dai beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Associazione nonché dal fondo di riserva totalmente accantonato.

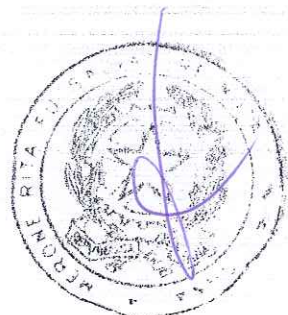
Le entrate sono costituite da:

- a. quote associative;
- b. quote integrative;
- c. contributi pubblici e privati;
- d. contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- e. contributi della Unione Europea o da organismi internazionali;
- f. proventi derivanti da attività istituzionali;
- g. donazioni e lasciti testamentari;
- h. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1 Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno.

E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' fatto divieto di dividere anche in forme indirette gli eventuali utili e avanzi di



gestione, fondi e riserve comunque denominate di NOVA OdV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 9 Bilancio Consuntivo e Preventivo

La formazione del bilancio consuntivo e preventivo è demandata al Consiglio Direttivo.

Il bilancio consuntivo deve essere predisposto entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce.

Il bilancio preventivo deve essere predisposto entro il 31 marzo dell'anno a cui si riferisce.

Il bilancio preventivo deve essere approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno in cui si riferisce.

ART. 10 Organi dell'Associazione

La struttura organizzativa dell'Associazione si articola come segue:

- a. Assemblea dei soci;
- b. Consiglio Direttivo;
- c. Presidente;
- d. Organo di Controllo e Revisione Contabile;
- e. Comitato Etico.

ART. 11 Assemblea dei soci

L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere Ordinaria e Straordinaria.

Hanno diritto di intervenire alle Assemblee tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale di iscrizione. E' ammessa la partecipazione tramite video conferenza o altri strumenti di collegamento a distanza, alle condizioni previste dalla legge e purché sia possibile verificare l'identità dei soci che partecipano e votano.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto e può rappresentare, per delega scritta, non più di quattro soci.

I membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto né possono ricevere deleghe nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza o di impedimento, dal Vice Presidente.

In assenza di tali persone l'Assemblea nomina il proprio Presidente tra uno dei soci.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire all'Assemblea.

Delle riunioni si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

ART. 12 Assemblea Ordinaria

I soci sono convocati in Assemblea ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, contenente l'ordine del giorno, ed inviata almeno quindici (15) giorni prima di quello fissato per la riunione. L'Assemblea deve essere convocata quando ciò sia richiesto con regolare domanda firmata da almeno un decimo dei soci

a norma dell'art.20 del Codice Civile.

L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede nazionale.

L'Assemblea Ordinaria delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, e su quant'altro alla stessa è demandato per legge o dallo Statuto.

L'assemblea nomina i componenti del Consiglio Direttivo, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti (o in alternativa il Revisore Unico), i membri del Comitato Etico.

L'assemblea delibera l'eventuale adozione di un Regolamento interno e le sue variazioni, delibera l'entità della quota associativa annuale; delibera l'esclusione dei soci dall'Associazione e la reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata per l'Approvazione del bilancio consuntivo e preventivo entro il 30 aprile di ogni anno.

L'Assemblea Ordinaria delibera validamente in prima convocazione con l'intervento della metà dei soci, a maggioranza dei voti; in seconda convocazione delibera a maggioranza assoluta dei voti qualunque sia il numero dei presenti.

ART. 13 Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria è convocata per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, del Codice Etico o sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Per le convocazioni valgono le stesse modalità previste per l'Assemblea Ordinaria.

L'Assemblea Straordinaria delibera validamente in prima convocazione con la maggioranza di almeno (2/3) due terzi dei soci purché sia presente almeno la metà dei soci e in seconda convocazione con la maggioranza dei tre quarti (3/4) dei soci presenti purché sia presente almeno un terzo (1/3) dei soci.

ART. 14 Consiglio Direttivo - composizione e funzionamento

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque (5) e un massimo di nove (9) soci eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di un triennio.

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili, salvo il disposto di cui all'articolo 2382 c.c.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo, salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle loro funzioni.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo (1/3) dei soci componenti e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

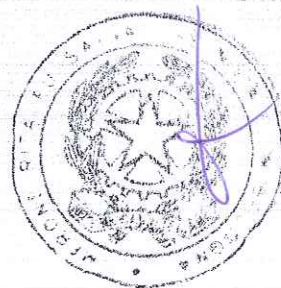
La convocazione dovrà essere fatta mediante lettera inviata otto giorni prima o in caso di urgenza con telegramma inviato il giorno prima della riunione.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti un Presidente, un Vice Presidente, e un Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti in carica, il Consiglio Direttivo ed in caso di parità sul voto, prevale quello del Presidente. Non sono ammesse deleghe.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni al potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i



terzi ne erano a conoscenza. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni al potere di rappresentanza avrà efficacia a partire dall'operatività nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Nel caso di decesso, dimissioni o cessazione per qualsiasi altra causa di un Consigliere, gli altri Consiglieri provvederanno a nominare un socio che lo sostituisca, utilizzando prioritariamente la lista dei non eletti, ma la nomina dovrà essere convalidata alla prima Assemblea utile. Il Consigliere così nominato durerà in carica per il residuo periodo già previsto per il Consigliere che sostituisce.

Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

I membri che, regolarmente convocati, non hanno assistito senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo sono ritenuti dimissionari.

ART. 15 Consiglio Direttivo - funzioni

Il Consiglio Direttivo detiene tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione nei limiti imposti dal presente Statuto

Ad esso sono demandate le seguenti funzioni:

- a. delineare le linee guida dell'Associazione;
- b. eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- c. nominare Presidente, Vice Presidente e Tesoriere;
- d. deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- e. determinare annualmente l'ammontare delle quote associative ed integrative;
- f. predisporre il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo;
- g. dirigere le attività delle sedi operative e sedi di rappresentanza in Italia ed all'estero;
- h. deliberare il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso comune;
- i. istituire o sopprimere sedi operative e sedi di rappresentanza in Italia ed all'estero.

Il Consiglio Direttivo può delegare ad uno o più consiglieri, o a dipendenti della Associazione, specifiche funzioni, ivi compresa quella di segretario.

ART. 16 Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, e nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

In caso di impedimento del Presidente o di sua prolungata assenza, la rappresentanza è assunta dal Vicepresidente.

ART. 17 Il Tesoriere

Il Tesoriere, avvalendosi anche della collaborazione di terzi, cura la gestione della cassa dell'associazione, ne controlla la tenuta della regolare contabilità; effettua le relative verifiche, cura la tenuta dei libri contabili, predispone i bilanci consuntivi e preventivi, accompagnandoli da idonea relazione contabile. Ha la gestione, anche a mezzo delega, dei rapporti bancari intestati all'Associazione; propone al Consiglio Direttivo l'eventuale apertura di nuovi rapporti o la chiusura di quelli esistenti".

ART. 18 Organo di Controllo e revisione contabile

La Revisione Contabile, in ottemperanza alle normative fiscali, può essere affidata dall'assemblea dei soci indifferentemente ad un Organo composto da

tre Revisori Contabili, o da un Revisore Unico, nominati fra i non soci ed iscritti all'Albo dei Revisori Contabili, affidandogli le medesime funzioni.

Esso è anche l'Organo di Controllo e di vigilanza dell'amministrazione e deve controllare l'amministrazione dell'associazione, vigilare sulla osservanza della legge, accertare la regolare tenuta della contabilità ed esprimere un parere sui bilanci preventivi e consuntivi.

In composizione collegiale l'Organo di Controllo si compone di tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea. I membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L'ufficio può essere retribuito ed è incompatibile con il mandato di consigliere. Nella prima seduta l'organo nomina il suo presidente.

ART. 19 Sedi operative e di rappresentanza

Le sedi operative e sedi di rappresentanza in Italia ed all'estero, istituite con delibera del Consiglio Direttivo, hanno lo scopo di garantire un miglior funzionamento organizzativo ed intrattenere i rapporti con le istituzioni e gli enti di livello regionale e locale. Esse svolgono le loro funzioni in materia di adozioni sulla base di quanto disciplinato dalla normativa nazionale per gli Enti Autorizzati all'Adozione Internazionale. Il funzionamento di ciascuna sede è regolato secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo.

ART. 20 Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio. E' necessario, in deroga a quanto disposto dall'art. 13, ultimo comma, il voto favorevole dei (tre quarti) 3/4 dei soci, iscritti nel libro soci.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 21 In caso di fusioni o incorporazioni di altri enti del terzo settore, l'associazione si impegna a garantire negli organi di direzione e nel Consiglio Direttivo una rappresentanza adeguata alla storia, alla dimensione, al patrimonio umano e materiale di cui l'Ente incorporato è portatore, in quanto rapportati a quelli di NOVA OdV.

ART. 22 Collegio dei Proviviri

Tutte le eventuali controversie sociali tra iscritti o tra questi e l'Associazione o suoi organi, saranno sottoposte alla competenza di un Collegio di proviviri composto da tre membri da nominarsi dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede l'Associazione, su istanza della parte più diligente.

ART. 23 Codice Etico

I soci e gli organismi direttivi dell'associazione sono tenuti a conformarsi ai



principi e alle norme contenute nel Codice Etico, e ad assoggettarsi alle valutazioni che saranno espresse dal Comitato Etico previsto dall'articolo 24.

Il Codice Etico e ogni sua modificazione vengono approvati dall'Assemblea Straordinaria.

ART. 24 Comitato Etico

Il Comitato Etico è composto da tre persone di particolare e riconosciuto rigore morale, esperienza e capacità, nominate dall'assemblea ordinaria dell'associazione contemporaneamente al Consiglio Direttivo, e che rimarranno in carica, salvo dimissioni e a titolo gratuito, per la durata di un triennio.

Il Comitato Etico ha il compito di valutare le segnalate violazioni del Codice Etico da parte dei soci o degli organismi dirigenti dell'associazione e, all'esito di una propria valutazione, propone al Consiglio Direttivo e all'Assemblea, rispettivamente in caso di violazione del codice da parte dei soci ovvero dei membri del Consiglio Direttivo, una conseguenza sanzionatoria in caso di accertata violazione, e, in ogni caso, risponde al soggetto che ha segnalato la violazione.

ART. 25 Norma Generale

ART. 25 Norma Generale
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si deve fare riferimento alle norme in materia di associazioni di volontariato, e delle altre leggi statali e regionali che disciplinano tali organizzazioni, e alle norme contenute nel libro I del Codice Civile.";

- di dare mandato al Presidente VAGGI MASSIMO ad apportare allo statuto, tutte le modifiche meramente formali eventualmente richieste dalle Competenti autorità in sede di approvazione;
- di prendere atto quindi che il nuovo statuto avrà efficacia dopo l'approvazione da parte della Prefettura di Torino.

Ai fini della voltura ed annotazione del presente atto, il Comparsente, nella qualità, dichiara che la Associazione non è intestataria di beni immobili, nè di beni mobili registrati.

Null'altro essendovi da deliberare ed approvare, il Comparsente dichiara sciolta la presente riunione assembleare alle ore 12,00 (dodici).

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell'Associazione.
Si richiedono le agevolazioni fiscali riconosciute per legge.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto in parte scritto con mezzi elettronici e meccanici da persona di mia fiducia ed in parte da me manoscritto e da me letto al comparente che lo approva e con me lo sottoscrive, alle ore 12,05 (dodici e zero cinque).

Consta di undici fogli per ventuno facciate scritte fin qui.

FIRMATO: MASSIMO VAGGI

RITA MERONE - Notaio